

“Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, per il servizio di elaborazione paghe, conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e servizio di consulenza”.

CIG n. 724309356D - **RISCONTRO A QUESITI**

Quesito n. 1

“nei requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse, vengono individuati gli operatori economici di cui all'art. 45 D.lgs. n. 50/2016.

La consulenza del lavoro e la gestione della parte economica del personale dipendente è oggetto di una precisa riserva di legge (L. n. 12/79) che individua nei Consulenti del Lavoro e nei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Avvocati e Procuratori legali (autorizzati dalla DTL), le uniche figure autorizzate in materia quando non ci sia una gestione diretta del datore di lavoro.

La presenza all'interno di una società del Consulente del Lavoro, come previsto dal c. 5 dell'art.1 della legge suddetta, è indispensabile per i servizi erogati dai centri elaborazione dati, che in questo modo possono svolgere solo ed unicamente il lavoro di calcolo e stampa del cedolino paga. Per tali soggetti non è possibile svolgere attività di Consulenza del Lavoro, o attività come ad ex.: comunicazioni relative ad assunzioni o cessazioni, invio di adempimenti mensili e annuali, denunce infortuni..... (INPS e INAIL su questo si sono espresse con chiarezza in molte circolari).

L'unica forma societaria che può svolgere consulenza del lavoro è la Società fra Professionisti dove tutti i soci e amministratori sono iscritti all'ordine professionale dei consulenti del lavoro.

Sulla materia è intervenuto il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 103/2015, a seguito di tale sentenza ANCI Nazionale ha emanato il parere del 9/7/2015, per ribadire che la consulenza del lavoro svolta da chi non appartiene alle figure indicate dall'art.1 c.1 della L.12/79 configura fattispecie illegittime che possono portare al reato di "esercizio abusivo della professione". Per sua comodità le alleghiamo sia il parere che l'articolo del Sole24Ore che parla appunto della presa di posizione da parte di ANCI.

Alleghiamo inoltre a scopo conoscitivo ed esemplificativo una delle ultime circolari emanate dal Ministero del Lavoro in materia e dall'Inps, ma qualora ne aveste la necessità possiamo produrvi le circolari dei diversi istituti interessati, del Ministero del Lavoro e sentenze in merito.”

Risposta n. 1):

Alla luce della giurisprudenza riportata, si conferma che, a pag. 5, art. 5, legittimamente il bando prevede, tra gli altri requisiti, *“la presenza nell'organico dell'impresa di un consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 (...)”*, in conformità all'art. 1 della legge n. 12/79.

Quanto, invece ai soggetti ammessi a partecipare, si rappresenta che APM ha richiamato, in via generale, il disposto normativo di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici quali norme recanti la disciplina generale in materia di operatori economici, requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, nonché di raggruppamenti temporanei, senza aggiungere null'altro, e ciò al fine di evitare possibili restringimenti della concorrenza.

Ciò posto, nello specifico, per quanto riguarda la partecipazione delle società commerciali alla gara *de qua*, alla luce della giurisprudenza citata (*cf.* Cons. Stato, sentenza n. 103/2015), sembrerebbe doversi ritenere che la forma delle Società tra Professionisti di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011 rappresenti l'unica modalità di partecipazione per le società di capitali, qualora le stesse si presentino singolarmente, e ciò poiché tutti i professionisti sono iscritti negli albi di riferimento e possono quindi garantire l'espletamento dell'attività di consulenza nei termini richiesti dalla l. n. 12/79.

Tuttavia, ciò non fa venir meno la possibilità per gli operatori economici di partecipare come liberi professionisti, ovvero tramite RTI (ad es. composti da un libero professionista ed una società di capitali).

